



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT

cultura@regione.fvg.it;
cultura@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 3430
I - 34132 Trieste, via Milano 19

L.R. 3.4.2003, n.8 (Testo unico in materia di sport), articolo 18 Contributi per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi per il trasporto, a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo e dell'elenco delle domande non ammissibili per l'esercizio finanziario 2022.

Il Direttore Centrale

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 18 della stessa, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi di trasporto, a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità o disagio;

Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui, fra gli altri, agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8", di seguito denominato Regolamento;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), ed in particolare l'articolo 6, comma 8, lettera b);

Premesso che, per l'anno finanziario 2022:

- sono pervenute al Servizio Sport entro il 31 gennaio 2022, termine previsto all'articolo 34, comma 1 del Regolamento, n. 50 domande di incentivo per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi di trasporto, a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità o disagio;

- antecedentemente all'apertura della fase istruttoria n. 11 domande sono state ritirate o sono risultate doppie, e sono state sostituite dalle successive domande presentate dai soggetti richiedenti;

- con nota prot. n. 2338 dd. 17 febbraio 2022, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di cui trattasi;

Preso atto che l'Ufficio competente ha verificato, per le rimanenti 39 domande, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli interventi oggetto delle stesse e che:

- a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati dall'ufficio ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, è stato espletato l'adempimento previsto dall'articolo 10 bis della legge

241/90 nei confronti di n. 6 soggetti richiedenti in esito al quale:

- n. 4 soggetti richiedenti, e precisamente:

- CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE ASSOCIAZIONE ANCHE NOI A CAVALLO
- K-ROS OVER PASIANO ASD
- SOCIETA' KAYAK CANOA MONFALCONE ASD
- AS DILETTANTISTICA FIRE DRAGONS

non hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente e, conseguentemente, le relative domande sono state archiviate;

- n. 2 soggetti richiedenti hanno formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dall'ufficio precedente e, conseguentemente:

- l'osservazione prodotta da ASD EQUILANDIA AIAS TRIESTE ONLUS è stata ritenuta non sufficiente a superare le cause di inammissibilità e, come indicato nell'allegato 2 facente parte integrante del presente atto, la relativa domanda è stata archiviata;
- l'osservazione prodotta da TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI PORDENONE è stata ritenuta sufficiente a superare le cause di inammissibilità e la relativa domanda è stata ammessa;

Preso atto che, a seguito delle predette verifiche, risultano pertanto:

- n. 33 domande ammissibili a contributo;
- n. 5 domande non ammissibili a contributo;
- n. 1 domanda ritirata dal soggetto richiedente;

Dato atto che, per le 33 domande ammissibili, l'Ufficio competente ha svolto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, il relativo esame istruttorio, provvedendo in tale ambito all'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande, nonché alla verifica delle corrispondenti spese ammissibili a contributo;

Richiamato l'articolo 36, comma 2, del Regolamento che stabilisce:

"Le domande di contributo per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- b) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline sportive associate riconosciute dal CIP;
- c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
- d) acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e acquisti effettuati dai Comitati organizzatori locali;"

Richiamato altresì l'articolo 37, comma 3, del Regolamento:

"In applicazione dei criteri di cui all'articolo 36, comma 2, viene assegnato a favore di ciascun intervento un punteggio così determinato:

- a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche riconosciute dal CIP;
- b) 2,5 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e Discipline associate riconosciute dal CIP;
- c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
- d) 1,5 punti per acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati;

Evidenziato che, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 8/2003 per alcuni casi specifici vi è stata la necessità di approfondimento in merito all'iscrizione al registro CIP e l'Ufficio competente ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto del Comitato Italiano Paralimpico F.V.G, formalizzando la richiesta con nota prot.

4115/SP-SAL-12 dd. 30.3.2022;

Dato atto che, il Comitato Italiano Paralimpico F.V.G., con nota prot. n. 62 dd. 5.4.2022, assunta a protocollo regionale con n. 4439 SP-SAL-12 dd. 5.4.2022, ha riscontrato le richieste dell'Ufficio in ordine ai requisiti dei predetti soggetti;

Richiamato l'articolo 38, commi da 2 a 7, del Regolamento che così disciplina la misura del contributo e la modalità di concessione e di erogazione dello stesso:

2. *La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è pari a euro 10.000,00.*

3. *La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.*

4. *L'importo contributivo può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile, di cui alla domanda.*

5. *La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:*

a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 per cento della spesa ammissibile;

b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda."

6. *Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio.*

7. *Il Servizio concede il contributo assegnato e liquido, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 per cento."*

Considerato che sul capitolo di spesa 6092 "Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private" sono stanziare risorse per un importo pari ad euro 120.000,00;

Rilevato che:

- per quanto espresso nella scheda tecnica "A" in tema di aiuti di Stato, allegata alla DGR n. 1930/2016 che approva in via definitiva il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003 n. 8 (testo unico in materia di sport)" non vi è configurabilità come aiuto di stato degli incentivi di cui al presente decreto;

- in data 31.3.2021 è stato effettuato il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo in merito alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione su un campione minimo pari al 5% come previsto dall'ordine di servizio prot. 12998 CSS GEN dd. 06/11/2018 e sono state inviate le richieste di documentazione ai due soggetti estratti, che hanno correttamente trasmesso la documentazione richiesta, come da verbale prot. n. 11871 dd. 22.4.2022;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del decreto:

- allegato 1) graduatoria relativa all'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi;

- allegato 2) elenco delle domande non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici di cui all'allegato contabile, parte integrante del presente decreto;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 ("Legge collegata alla manovra di Bilancio 2022-2024");

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 ("Legge di stabilità 2022");

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 ("Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024");

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2045 di data 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del DLGS n. 118/2011;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2046 di data 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2022, ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del DLGS 118/2011, articolo 39, comma 10;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori Centrali e dei Direttori di Servizio;

Vista l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018 n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di Sport) e dell'articolo 37, comma 5 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201 sono approvati, quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria relativa all'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, valutate secondo i criteri di cui all'art. 36 comma 2 lettere a), b) c) e d) del Regolamento, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per esaurimento di fondi, per l'anno 2022;

- allegato 2) elenco delle domande non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento.

2. Qualora, nel corso dell'anno 2022, si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà allo scorrimento della graduatoria, come esposta nel testo di cui all'allegato 1) del presente provvedimento, con decreto del Direttore centrale competente, così come previsto dall'art. 37, comma 6, del Regolamento.

3. Il titolare della posizione organizzativa denominata "Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l'impiantistica sportiva", provvederà ai successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto dall'articolo 38, comma 7, del Regolamento.

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Anna Del Bianco
atto sottoscritto digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi